



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 22/19 DEL 12.5.2009

Oggetto: Agenzia Regionale per il Lavoro. Nomina del Direttore provvisorio nelle more di espletamento delle procedure selettive previste dalla L.R. 5 dicembre 2005, n. 20, art. 17, comma due.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce che la L.R. 5 dicembre 2005, n. 20, al Titolo IV, art. 15, prevede l'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro sottoponendola, ai sensi dell'art. 20 della stessa legge, al controllo ed alla vigilanza della Giunta regionale secondo le modalità previste dalla L.R. 15 maggio 1995, n. 14.

All'art. 16, la L.R. 20/2005 prevede due soli organi per l'Agenzia regionale per il Lavoro:

- Il Direttore;
- Il Collegio dei revisori dei conti.

Il Direttore è nominato dalla Giunta regionale previa selezione pubblica per titoli, tra soggetti di età non superiore ai sessanta anni, in possesso di elevata professionalità e comprovata pluriennale esperienza in materia di politiche attive del lavoro; nella predetta selezione è valutato come titolo preferenziale l'esercizio di funzioni di direzione in organismi complessi pubblici o privati.

L'incarico di Direttore è assegnato con contratto di diritto privato e ha una durata pari a quella della legislatura regionale (ovviamente corrente all'atto della nomina e, quindi, non ultrattiva).

La legge istitutiva non prevede alcuna disposizione che disciplini la fase transitoria che va dalla conclusione della legislatura regionale, nel corso della quale il Direttore dell'Agenzia è stato nominato, sino alla conclusione della procedura di nuova nomina da attivarsi successivamente all'insediamento del nuovo Consiglio regionale.



La tassatività della disposizione (art. 17, comma 3, della L.R. n. 20/2005) “L’incarico di direttore è assegnato con contratto di diritto privato e ha una durata pari a quella della legislatura regionale” determina la decadenza dall’incarico del Direttore dell’Agenzia all’atto dell’insediamento del nuovo Consiglio regionale con il quale si conclude la legislatura precedente ed inizia la nuova.

Prima dell’inizio della nuova legislatura, peraltro, non è possibile, allo stato della vigente normativa, avviare la procedura di nomina del Direttore in modo da concluderla contestualmente all’inizio della nuova legislatura per impedire un periodo di vacatio. Ciò sarebbe contrario alla lettera ed allo spirito della norma sopra citata e l’eventuale nomina in tal modo eventualmente effettuata sarebbe gravemente viziata.

L’art. 20 della L.R. n. 20/2005 prevede che “L’Agenzia regionale per il lavoro è sottoposta al controllo e alla vigilanza della Giunta regionale secondo le modalità previste dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14”.

L’esplicito richiamo all’applicabilità all’Agenzia regionale per il lavoro della L.R. n. 14/1995 e ad alcuna altra disposizione ed anche la sua particolarità e specificità escludono l’applicabilità diretta, o per analogia, di altre disposizioni regionali riguardanti il rapporto tra Amministrazione regionale ed Enti tra cui, ad esempio, le leggi regionali 3 maggio 1995, n. 11 (Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione) e della L.R. 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici o di diritto pubblico operanti nell’ambito regionale).

Quindi, in sostanza, con il recente insediamento del nuovo Consiglio regionale il Direttore dell’Agenzia nominato nel corso della precedente legislatura è decaduto automaticamente e l’Agenzia è rimasta priva della funzione dell’unico suo organo di direzione nel quale sono concentrate, anche, tutte le competenze ed i poteri gestionali relativi all’Agenzia stessa.

A tale grave carenza dispositiva della L.R. n. 20/2005 che non prevede alcuna funzione vicaria in caso di assenza o mancanza del Direttore dell’Agenzia, si aggiunge anche il fatto che tale carenza non è supplita neppure dal Regolamento generale dell’Agenzia stessa, previsto dall’art. 15, quinto comma, della medesima L.R. n. 20/2005, in quanto lo stesso non sussiste, non essendo stato approvato dal Consiglio regionale.

Poiché, conclude l’Assessore, incombe alla Giunta regionale l’obbligo imprescindibile di garantire la continuità del funzionamento dell’Agenzia regionale per il lavoro, in specie per quanto attiene agli



atti di spesa indifferibili ed urgenti, si rende, quindi, necessario che la Giunta regionale nomini urgentemente un Direttore provvisorio dell'Agenzia stessa, con attribuzione, allo stesso, di funzioni limitate, nelle more della nomina del nuovo Direttore da effettuarsi previo espletamento della procedura prevista dall'art. 17, comma due, della L.R. n. 20/2005.

Tutto ciò premesso l'Assessore del Lavoro d'intesa con il Presidente e con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione propone di nominare quale Direttore provvisorio dell'Agenzia regionale per il lavoro, per un periodo non superiore ai sessanta giorni nelle more dell'espletamento delle procedure selettive sopra menzionate, il Dr. Paolo Palomba.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale,

DELIBERA

- di nominare quale Direttore provvisorio dell'Agenzia regionale per il lavoro il Dr. Paolo Palomba, nelle more della nomina del nuovo Direttore dell'Agenzia stessa, previo espletamento delle procedure previste dall'art. 17, comma due, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 20, e, in ogni caso, non oltre il sessantesimo giorno dalla data di approvazione della presente deliberazione;
- di stabilire, per quanto riguarda il compenso, proporzionalmente al periodo di nomina, quanto previsto dalla precedente deliberazione n. 47/21 del 16 novembre 2006;
- di dare mandato all'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale di impartire al Direttore provvisorio dell'Agenzia regionale per il lavoro direttive in merito agli atti da adottare che dovranno essere limitati a quelli indifferibili ed urgenti attinenti esclusivamente all'ordinaria amministrazione;
- di dare mandato all'Assessorato degli Affari Generali, Personale e riforma della Regione per la stipulazioni del contratto individuale di lavoro.

Il Direttore Generale f.f.

Aldo Manca

Il Presidente

Ugo Cappellacci